

Prot.: 474132/RU

Roma, 18 luglio 2024

A: DEPOSITARI AUTORIZZATI ALLA  
GESTIONE DEI DEPOSITI DI  
PRODOTTI LIQUIDI DA  
INALAZIONE, PRODUTTORI E  
IMPORTATORI DI PRODOTTI  
LIQUIDI DA INALAZIONE E DI  
“AROMI”

RAPPRESENTANTI FISCALI  
AUTORIZZATI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
PRODUTTORI FUMO ELETTRONICO  
ANAFE

*e, p.c.* A: DIREZIONI TERRITORIALI

COMANDO GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA

OGGETTO: Decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Articolo 6-bis, di modifica dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise) che assoggetta ad imposta di consumo i prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati ad essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui all'articolo 62-*quater*, cosiddetti “aromi”, **a decorrere dal 1° maggio 2024. Informativa.**

Di seguito all'informativa dell'11 aprile 2024, prot. n. 214009/RU, in riferimento allo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater*, dell'articolo 62-*quater*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, da parte dei depositi che effettuano anche la vendita *on line*, si rileva e precisa quanto segue.

La determinazione direttoriale del 18 marzo 2021, prot. n. 83685/RU, come modificata dalla determinazione del 9 aprile 2024, prot. n. 207869/RU, prevede, all'articolo 12-*bis*, comma 1, che lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-*quater*, dell'articolo 62-*quater*, del decreto legislativo n. 504 del 1995, non conformi alle disposizioni del predetto articolo, detenute

da importatori, produttori e distributori alla data del 30 aprile 2024, è consentito sino al 31 luglio 2024.

Tenuto conto che la *ratio* della normativa primaria è quella di evitare che possano essere venduti al consumatore finale prodotti non conformi oltre il termine stabilito (31 ottobre 2024), i soggetti autorizzati all'istituzione e gestione di deposito fiscale ai sensi della normativa in materia, che abbiano preventivamente comunicato all'Agenzia il sito per la vendita *on line*, ai fini dell'effettuazione di tale vendita ai consumatori finali, potranno detenere e cedere ai consumatori finali gli aromi non conformi non oltre la data del 31 ottobre 2024; i prodotti non conformi (ovvero non resi conformi) detenuti alla predetta data dovranno essere distrutti secondo le vigenti disposizioni in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Luigi Liberatore  
**Firmato digitalmente**